



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17210

Data: 01/03/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/02/2018 relativo all'incontro (10297) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 10/02/2018 tra HC Diavoli Sesto U17 (645) e HC Gherdeina U17 (466).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. Diavoli Sesto (645):
 GSP17067 del 11/11/2017: ai sensi dell'art.23 del Regol. di Giustizia per violazione della regola n. 40 comma IV del Regolamento Ufficiale di Gioco e Regola 5R comma 6 e Regola 5S comma 1 delle Norme Comuni 2017/2018, in quanto si rifiutava di sostituire la maglia della divisa dei giocatori, sostenendo di non essere in possesso della maglia di colore bianco, prevista dalla citata normativa
Precedenti per A.s.d. H.C. Gherdeina (466):
 GSP17130 del 04/01/2018: Diffida ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione regola 40, n. 1 e 17 – N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Diavoli Sesto (645)** di €. 300.00.- (trecento/00) ai sensi degli artt. 2, n.1 e 24, n.3, seconda parte lett. c) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' art. 1, n.2 e 2 n. 4 del Regolamento di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Gherdeina (466)** di € 150,00.- (centocinquanta/00) ai sensi degli artt. 2, n.1, 24 e 52, n.1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, per violazione dell'art. 1, n.2 e 2 n. 4 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. Diavoli Sesto (645) : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell' incontro, mentre le due squadre stavano percorrendo il tragitto che dall' uscita del campo di gara conduce ai rispettivi spogliatoi, alcuni atleti non identificati della squadra di casa insultavano gli avversari con le seguenti frasi: “Crucchi di merda, tornatevene da dove siete venuti, ecc.”, in tal modo denigrando detti giocatori per la diversa lingua da essi parlata (lingua tedesca).

Ciò premesso, la società è ritenuta responsabile dell' illecito comportamento tenuto nella descritta occasione dai propri atleti, resisi protagonisti di manifestazioni di discriminazione territoriale ai danni dei giocatori della squadra ospite.

L' arbitro fa altresì presente che gli atleti di entrambe le squadre erano obbligati a percorrere il medesimo tragitto che conduce ai rispettivi spogliatoi, nonostante la società di casa avesse la possibilità di evitare tale inconveniente. Per tale ragione la società Asd Diavoli Sesto è ritenuta responsabile dell' accertata inadeguatezza dell' impianto di gara.

A.s.d. H.C. Gherdeina (466) : alcuni loro giocatori In risposta alle provocatorie ed offensive frasi loro rivolte da alcuni atleti della squadra di casa, pronunciavano al loro indirizzo frasi del seguente tenore: “terroni di merda”. Ciò premesso, la società è ritenuta responsabile dell' illecito comportamento tenuto nella descritta occasione dai propri atleti, resisi protagonisti di manifestazioni di discriminazione territoriale ai danni dei giocatori della squadra ospitante, ma sussistendo la circostanza attenuante dell' avere agito in stato di provocazione, la pena è diminuita.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2017-2018**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Diavoli Sesto (645).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Gherdeina (466).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi